

**CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
DELL'UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA, GLI ORDINI DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VENEZIA, TREVISO E
VICENZA E IL CIRCOLO GIURIDICO "GAETANO ZILIO GRANDI E BIANCA
GUALDO PRIORATO"
RELATIVA A CORSI DI INSEGNAMENTO DI INTERESSE ANCHE
PROFESSIONALE**

Tra

- l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, con sede in Venezia - Santa Croce n. 494 - codice fiscale 80013760279,
- l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, con sede in Treviso - Via Roma n. 20 - codice fiscale 94119190265,
- l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, con sede in Vicenza - Contrà del Monte n. 13 - codice fiscale 80016170245,
- e il Circolo Giuridico "Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdo Priorato", con sede in Vicenza - Piazza Gualdi n. 7 - codice fiscale 95057330243, di seguito denominati "Enti" e rappresentati rispettivamente dai Presidenti *pro tempore* dott. Massimo Da Re, dott. David Moro, dott.ssa Margherita Monti e avv. Paola Mai, da un lato,

e

il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari Venezia, d'ora innanzi denominato "Dipartimento" o "Università", con sede in Venezia - Cannaregio San Giobbe n. 873, codice fiscale 80007720271, rappresentata dal Direttore *pro tempore*, Prof.ssa Monica Billio, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, dall'altro,

considerato che

- a) tra gli scopi istituzionali degli Enti rientra anche l'attività di formazione ed aggiornamento a favore dei propri iscritti e/o, più in generale, delle professioni contabili e/o dell'avvocatura;
- b) è interesse degli Enti promuovere rapporti con il territorio ed, in particolare, con le Pubbliche Amministrazioni;
- c) l'Università intende rivolgere la propria offerta formativa anche a persone che, pur inserite nel mondo del lavoro, sono interessate ad approfondimenti culturali e ad un arricchimento delle conoscenze richieste nell'ambito dell'attività lavorativa e/o professionale svolta;
- d) esistono presso il Dipartimento le competenze specifiche e le strutture adeguate per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto;
- e) la collaborazione tra gli Enti e l'Università può contribuire al raggiungimento dei rispettivi fini istituzionali, specie nel campo della formazione, e ciò senza comportare alcun pregiudizio allo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali delle Parti;
- f) la presente convenzione non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo;
- g) detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali del Dipartimento;

tutto ciò premesso, le parti come sopra indicate

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Quadro normativo

1.1 La presente convenzione è stipulata nell'ambito della normativa vigente, ma potrà essere adattata, con l'accordo delle parti, alle nuove disposizioni legislative che dovessero essere emanate per quanto riguarda l'ordinamento universitario, quello inerente l'attività degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o quello forense.

Articolo 2 – Individuazione delle parti e valore delle premesse

2.1 L'individuazione delle parti e delle premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 3 – Principali obblighi degli Enti

3.1 In forza della presente convenzione, gli Enti provvederanno a coprire le spese del corso di insegnamento in «Diritto contabile», della durata di 30 ore accademiche di lezione e di un altro corso di pari durata, concordato tra le parti.

Per l'anno accademico 2018/19 le parti concordano sin d'ora che il secondo corso di insegnamento consisterà in un «Laboratorio di diritto processuale civile».

L'ammontare del finanziamento a copertura delle spese per gli insegnamenti in parola ammonta ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) annui, ripartiti in quote di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) annui a carico di ciascun Ente sottoscrittore della presente convenzione.

3.2 Gli Enti si impegnano ad erogare il contributo per il periodo di un triennio, a decorrere dall'anno accademico 2018/19, per un totale pertanto di complessivi Euro 30.000,00 (trentamila/00).

3.3 Per i corsi dell'anno accademico 2018/19 il versamento dei finanziamenti al Dipartimento dovrà avvenire entro il 15 settembre 2018, con successive scadenze annuali il 15 settembre di ogni anno; mediante bonifico sul conto corrente intestato a Università Ca' Foscari Venezia – Dipartimento di Economia, presso Banca Popolare Friuladria s.c., Iban: IT 78 P 05336 02020 000046602916.

3.4 Il Dipartimento si riserva di comunicare tempestivamente agli Enti eventuali modifiche delle coordinate bancarie per l'accredito.

3.5 Qualora nel periodo di validità della presente convenzione altri Ordini professionali e/o soggetti collegati manifestassero l'intenzione di aderirvi, le Parti si riservano la facoltà di prestare all'unanimità il loro consenso, mediante atti scritti, e ciò anche con l'effetto di ampliare il numero dei corsi di insegnamento cui sarà possibile iscriversi.

Articolo 4 – Principali obblighi dell'Università

4.1 In forza della presente convenzione l'Università:

a) provvederà ad offrire ai dottori commercialisti e agli esperti contabili iscritti agli Ordini di Venezia, Treviso e Vicenza, agli avvocati iscritti all'Ordine di Vicenza, nonché ai relativi praticanti, la possibilità di iscriversi gratuitamente ai corsi di cui al precedente art. 3 (di seguito i "Partecipanti").

L'ammissione alla frequenza dovrà avvenire compatibilmente con la capacità ricettiva delle strutture dell'Ateneo. Il numero massimo di Partecipanti tra i suddetti professionisti sarà concordato di anno in anno, anche in via informale, tra l'Università e gli Enti.

b) provvederà altresì ad offrire ai Partecipanti ai corsi la facoltà di sostenere il relativo esame, entro la sessione autunnale di ciascun anno accademico di iscrizione, con conseguente rilascio di una specifica attestazione e del riconoscimento dei relativi crediti

formativi, che potranno esser utilizzati in caso di successiva iscrizione da parte del partecipante ad un corso di laurea dell'Università, previa valutazione dei competenti Organi accademici e nel rispetto delle procedure amministrative vigenti;

c) qualora previsto dal rispettivo ordinamento professionale, i Professionisti potranno altresì ottenere dal docente titolare del corso il rilascio di un'attestazione utile al riconoscimento di crediti per l'aggiornamento professionale, nella misura che sarà indicata dagli Enti;

d) attribuire ai Partecipanti il diritto di beneficiare delle prestazioni didattiche e paradidattiche connesse all'insegnamento, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la partecipazione al ricevimento, ad esercitazioni, nonché l'accesso alle biblioteche universitarie.

Le attività di iscrizione e di rilascio degli attestati verranno svolti dai competenti Uffici dell'Università; il certificato di partecipazione sarà invece rilasciato dal docente titolare dello specifico insegnamento.

Articolo 5 – Inadempienze

5.1 Qualora una parte non adempia ai propri obblighi, una o entrambe le altre, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, potrà di diritto risolvere la presente convenzione previa diffida inviata per iscritto all'altra parte ad adempiere entro il termine di 30 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà senz'altro risolta.

Art. 6 - Responsabilità e rischi

6.1 Ogni parte è sollevata da responsabilità per gli eventuali danni che dovesse subire la controparte nell'attività convenzionale, a meno che tali danni non siano riconducibili a una sua condotta colpevole.

Art. 7 – Oneri fiscali

7.1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente, in quanto stipulato mediante corrispondenza (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 Tariffa, Parte seconda).

7.2. L'imposta di bollo è dovuta solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente, in quanto l'atto è stato stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.10.1972, n. 642, art. 24 Tariffa, Parte Seconda).

Art. 8 – Risoluzione delle controversie

8.1 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

8.2 Qualora una parte non intenda aderire alla risoluzione proposta, il foro eletto per eventuali controversie sarà in via esclusiva quello di Venezia.


Art. 9 – Modifiche contrattuali

9.1 Le modificazioni della presente convenzione dovranno avvenire attraverso atti scritti, in cui le parti in causa concordino sulle modifiche da introdurre.

Venezia, 27 giugno 2018

Per l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI VENEZIA

Il Presidente
Dott. Massimo Da Re



Per l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI TREVISO

Il Presidente
Dott. David Moro




Per l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI VICENZA

Il Presidente
Dott.ssa Margherita Monti



Per il CIRCOLO GIURIDICO G. ZILIO GRANDI E B. GUALDO PRIORATO

Il Presidente
Avv. Paola Mai



Per il DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

Il Direttore
Prof.ssa Monica Billio

